

NUOVE OPPORTUNITA' PER GLI ISCRITTI AI FONDI PENSIONE: **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA R.I.T.A.**

La Legge di Bilancio n.205 di data 27.12.2017 ha modificato la disciplina della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, che chiameremo in breve R.I.T.A., introducendo diverse novità vantaggiose per gli intestatari di posizioni pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale e contribuzione definita (i conti o “zainetti” individuali).

IN COSA CONSISTE LA R.I.T.A. ?

La R.I.T.A. è una nuova forma di prestazione pensionistica anticipata erogabile da parte dei Fondi Pensione che consiste nel riscatto frazionato nel tempo della posizione individuale – richiedibile in tutto o in parte – a determinate condizioni e assoggettato ad un regime fiscale più favorevole rispetto alle altre tipologie di riscatto.

Viene erogata una Rendita Temporanea frazionata con cadenza non superiore a 3 mesi (trimestrale) commisurata al montante della posizione di cui viene richiesta l'erogazione e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia del regime previdenziale obbligatorio (INPS).

IN QUALI CASI SI PUO' RICHIEDERE LA R.I.T.A. ?

Può essere richiesta SOLO nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti un'inoccupazione, sottolineiamo che anche l'accesso al Fondo di Solidarietà di Settore Credito ABI sezione straordinaria (“esodati”) viene equiparato ad inoccupazione, inoltre è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Avere un'età che consenta di maturare entro 5 anni la pensione di vecchiaia INPS quindi 61 anni e 7 mesi nel 2018 o 62 anni nel 2019;
- Possedere almeno 20 anni di contribuzione INPS;
- Possedere almeno 5 anni di contribuzione a Fondi Pensione.

Oppure, in alternativa

- Avere un'età che consenta di maturare entro 10 anni la pensione di vecchiaia INPS quindi 56 anni e 7 mesi nel 2018 o 57 anni nel 2019;
- Essere inoccupato (o essere acceduto al Fondo di Solidarietà sezione straordinaria del Credito ABI) da almeno 24 mesi;
- Possedere almeno 5 anni di contribuzione a Fondi Pensione.

QUALI SONO I VANTAGGI FISCALI DELLA R.I.T.A. ?

La base imponibile della R.I.T.A. è soggetta ad una ritenuta a titolo di imposta massima del 15% riducibile fino ad un minimo del 9%.

Ricordiamo che agli iscritti a Fondi Pensione anteriormente al 1 gennaio 2007 viene riconosciuta un'anzianità di partecipazione massima a tale data di 15 anni, quindi per in tali casi la fiscalità applicata nel 2018 è del 11,7% e nel 2019 dell'11,4%, nel 2020 dell'11,1% fino al minimo del 9%.

Inoltre è previsto che le somme erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate prima agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000, per la parte eccedente prima agli importi maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1 gennaio 2007.

Ciò rende la R.I.T.A. particolarmente vantaggiosa in quanto la tassazione delle prestazioni rivenienti dagli accantonamenti anteriori al 2007 hanno ordinariamente una tassazione significativamente più elevata (tra il minimo del 23% fino a tassazioni prossime al 40%) rispetto alle contribuzioni e versamenti affluiti successivamente.

L'iscritto ha comunque il diritto di rinunciare all'imposizione della tassazione sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria della R.I.T.A. se a lui/lei più favorevole (ad esempio se l'accesso al Fondo di Solidarietà del Credito ABI in assenza di reddito soggetto a tassazione progressiva consenta di ottenere detrazioni e deduzioni in tal caso spettanti).

QUALI DOCUMENTAZIONI SONO RICHIESTE PER L'EROGAZIONE DELLA R.I.T.A. ?

Generalmente i Fondi Pensione richiedono la presentazione di:

- Compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo di richiesta della R.I.T.A.;
- una comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro su modulistica predisposta che va sottoscritta dall'iscritto al Fondo e dall'ex datore di lavoro quale soggetto "associato" al Fondo Pensione;
- Copia del documento d'identità in corso di validità;
- Estratto conto integrato (ECI) accessibile online dal sito dell'INPS comprovante il requisito contributivo di 20 anni nel regime obbligatorio, nei casi previsti;
- Certificazione del "Centro per l'impiego" comprovante l'inoccupazione per 24 mesi nei casi previsti.

ALTRE COSE IMPORTANTI DA SAPERE SULLA R.I.T.A.

1. Nel caso in cui venga richiesta l'erogazione totale della posizione maturata come R.I.T.A., la contribuzione aziendale viene interrotta; è quindi conveniente chiedere un'erogazione parziale nel caso in cui tale contribuzione sia prevista;
2. La parte di posizione previdenziale non liquidata come R.I.T.A., resta tempo per tempo investita (nel comparto garantito se non disposto diversamente) e continua a produrre interessi per l'iscritto al Fondo Pensione;
3. L'erogazione della rate della R.I.T.A. può essere interrotta su disposizione dell'iscritto;
4. Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione ad altro Fondo Pensione, il trasferimento avviene anche per la parte non erogata della R.I.T.A., che viene pertanto revocata;

5. L'iscritto al Fondo Pensione abbia già maturato il requisito per la Pensione Anticipata nel regime obbligatorio INPS, può richiedere la R.I.T.A. per la parte di prestazione non ancora incassata;
6. Nel caso di decesso del beneficiario durante il periodo di percezione della R.I.T.A., il montante residuo viene riscattato dagli eredi designati come previsto dalla normativa;
7. Nel caso di erogazione parziale della posizione in R.I.T.A., sulla parte residua possono essere richieste anticipazioni, riscatti, e prestazioni in capitale o in rendita se previste, inoltre l'iscritto al Fondo Pensione può provvedere ad ulteriori versamenti di contributi con diritto alla deduzione fiscale;
8. Trattandosi di prestazione pensionistica complementare, la R.I.T.A. è cedibile, sequestrabile, pignorabile solo entro il limite di 1/5 del suo ammontare.
9. Le informazioni riassuntive che riguardano la R.I.T.A. verranno trasmesse dal Fondo Pensione annualmente ad ogni iscritto.
10. UILCA è a disposizione di tutti gli iscritti per verificare le singole situazioni ed individuare le scelte più convenienti fiscalmente secondo le esigenze patrimoniali di ognuno.

IMPORTANTE PER COLORO CHE ACCEDONO AL FONDO DI SOLIDARIETA'

La normativa sulla previdenza complementare prevede che possa essere RISCATTATO il 50% della posizione a capitalizzazione nel caso di CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA CHE COMPORTI L'INOCCUPAZIONE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 12 MESI O DAL RICORSO DEL DATORE DI LAVORO A PROCEDURE DI MOBILITA' O CASSA INTEGRAZIONE.

COVIP, la commissione di vigilanza sui Fondi Pensione, **ha chiarito che tali condizioni valgono anche per i lavoratori che accedono ai Fondi di Solidarietà disciplinati dalla legge n.92 del 2012 (esodo incentivato) i quali possono usufruire del RISCATTO DEL 50% PREVISTO.**

Alla parte di posizione così riscattata viene applicata la fiscalità di vantaggio prevista anche per la R.I.T.A. di cui abbiamo parlato nella prima parte.

17 settembre 2018

La Segreteria di Gruppo
Unicredit